



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR.149 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: accettazione della liquidazione della partecipazione societaria nella Scuola Musicale delle Giudicarie Società Cooperativa, e uscita dalla stessa in esecuzione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017.

L'anno **duemilaventi addì dieci** del mese di **dicembre** alle ore 19.15 è riunita la Giunta Comunale, attraverso la piattaforma meet google accessibile attraverso la piattaforma g-suite in dotazione al Comune, come ammesso dal Decreto del Sindaco del 20 aprile 2020, prot. 3407, come misura di contrasto e contenimento della diffusione del Virus COVID – 19 prevista dall'art. 73, c. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e con più recente Decreto della ViceSindaca prot.10631 del 05 novembre 2020.

Partecipano i signori

Franco Bazzoli, Sindaco, collegato dalla Sede Comunale, in Sella Giudicarie, Piazza Cesare Battisti n. 1, nella sede comunale

collegati dall'esterno, gli Assessori

Susan Molinari

Luca Mussi

Massimo Valenti

Partecipa alla riunione l'Assessore Valerio Bonazza a partire dall'adozione di questo punto a pochi minuti dall'inizio di seduta.

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro, collegato anch'esso dalla Sede comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: accettazione della liquidazione della partecipazione societaria nella Scuola Musicale delle Giudicarie Società Cooperativa, e uscita dalla stessa in esecuzione di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che il Comune di Sella Giudicarie, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017 ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni in Società prevista dall'art. 24, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e s.m.i. con ricognizione delle partecipazione possedute e l'individuazione delle partecipazioni da alienare, interpretando il complesso insieme delle disposizioni in materia contenute nello stesso D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (detto anche «TUSP» o «TU 2016»), con particolare riferimento all'art. 4, e nella normativa provinciale, ed in particolare la L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 all'art. 24, e la L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, agli artt. 18 e 18-bis e s.m.i.;
- che la revisione ha portato a disporre di escludere la partecipazione alla Scuola Musicale delle Giudicarie Società Cooperativa, in quanto ritenuta non coerente con quanto dispone l'art. 4 del D.lgs. 175/2016;
- che si sarebbe poi dovuto procedere all'alienazione della partecipazione entro un anno ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D.lgs. 175/2016, e eventualmente trascorso l'anno senza alienazione, la quota di partecipazione avrebbe dovuto essere liquidata dalla Società, e nel frattempo avrebbe dovuto venire meno l'esercizio dei diritti sociali nella Società stessa;
- che tale partecipazione è del tutto peculiare perché il Comune partecipa alla Società perché a suo tempo i Comuni preesistenti al Comune di Sella Giudicarie (istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016), avevano inteso partecipare per sostenere la presenza di un soggetto ben organizzato e dotato che potesse assicurare a beneficio anche del proprio territorio una formazione musicale di base fino ad un livello pre-professionale (Conservatorio), con un'attenzione particolare per il sociale (progetti e corsi rivolti ad allievi con bisogni speciali), l'attività di formazione dei bandisti, ed altri servizi culturali con ricadute sociali ed economiche sulla popolazione;
- che allora la partecipazione dei Comuni era avvenuta a titolo di soci sovventori, e così oggi il Comune di Sella Giudicarie è Socio sovventore,
- che nella posizione di socio sovventore, del tutto peculiare, dopo che si è stabilita la dismissione della partecipazione, era difficile individuare la modalità più opportuna di alienazione della partecipazione considerando in primo luogo il ruolo depotenziato riconosciuto ai soci sovventori nell'assemblea, dato che l'art. 19 dello Statuto della società stabilisce che i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea, ed inoltre ai sensi dell'art. 18 dello Statuto l'alienazione la partecipazione dei soci sovventori è soggetta alla manifestazione di gradimento della Società e comunque alla prelazione della stessa o dei soci, e comunque a procedure particolari e quindi era difficile immaginare una forma di alienazione proposta al pubblico a potenziali interessati, che potesse essere realmente interessante e che potesse avere un apprezzamento sul mercato, e difficile da coordinare operativamente con il disposto delle norme statutarie;
- che il Sindaco, con comunicazione del 13 giugno 2018, n. prot. 5436, ha scritto alla Società perché potesse segnalare elementi che ritenesse doversi tenere in considerazione nella pubblicazione di un avviso per richiedere offerte per la quota di partecipazione a chi

interessato, e perché segnalasse eventuali intenzioni all'acquisizione diretta alla partecipazione, ma la Società non ha formulato subito alcuna indicazione

Evidenziato che nel frattempo, anche a causa del fatto che le cose da fare sono troppe, e l'incertezza operativa, la pratica è rimasta ferma, per dar spazio a tanti altri rilevanti attività doverose del Comune, presumendo che comunque, date le situazioni sopra evidenziate, anche la più semplice procedura di liquidazione della partecipazione avrebbe potuto portare ad una soluzione corretta;

Ricordato che così trascorso un anno dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 29 settembre 2017, con comunicazione n. prot. 10918 del 29 novembre 2018 la Società è stata invitata nuovamente invitata a liquidare la quota;

Ricordato che nell'anno 2018 si è proceduto alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni, con deliberazione n. 65 del 27 dicembre 2018, rilevando che la società era stata invitata a liquidare la quota;

Ricordato che peraltro la normativa in materia di alienazioni delle partecipazioni previste dalla ricognizione straordinaria è stata modificata con l'aggiunta all'art. 24, del comma 5 bis, del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che prevede: "A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le Società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni e' conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione;" ciò avrebbe consentito data la situazione finanziaria della Società, comunque rilevata nella sopra citata deliberazione n. 65 del 27 dicembre 2018, tempi più comodi per completare i processi di alienazione;

Evidenziato che comunque si sono intrattenuti dei contatti con la Scuola che nell'anno 2019 con comunicazione del 12 settembre 2019, pervenuta lo stesso giorno e registrata al protocollo al n. 7971 ha segnalato che l'Assemblea dei Soci lavoratori ha deliberato l'acquisizione delle quota azionaria detenute dal Comune di Sella Giudicarie per un importo di Euro, 8.403,36, per un totale di 21 quote da parte dei Soci lavoratori stessi, situazione della quale si è preso atto nella deliberazione di ricognizione del Consiglio comunale n. 64 del 30 dicembre 2020;

Evidenziato che la Scuola, successivamente con comunicazione del 31 gennaio 2020, registrata lo stesso giorno al n. prot. 978 ha trasmesso un documento di un proprio revisore del 15 gennaio 2020 nella quale attribuisce alle 21 azioni della Scuola Musicale delle Giudicarie possedute dal Comune di Sella Giudicarie, come socio sovventore, un valore di Euro 400,16 e quindi un valore di Euro 8.403,32;

Rilevato che ai sensi dell'art 24, comma 5 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la quota della Società va liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Evidenziato che non avendosi notizia nella comunicazione pervenuta dalla Scuola musicale dell'avvenuta applicazione dei criteri e del procedimento previsti da tali articoli del Codice civile, il segretario comunale, con comunicazione del 24 novembre 2020, n. prot. 11314 ha chiesto ragguagli circa l'avvenuta applicazione;

Evidenziato che la Scuola musicale ha sollecitamente risposto con comunicazione datata 25 novembre, registrata al protocollo comunale al n. 11433 in data 26 novembre 2020, chiarisce che

- le cooperative vengono regolate in primo luogo dallo Statuto, per quanto non previsto dal proprio statuto dalla normativa sulle cooperative, di cui agli artt. 2511 e successivi del Codice civile, ed in via residuale dalla normativa sulle società per azioni;

- l'art. 2437 quater c.c. è un preceitto solo ed univocamente rivolto alle S.P.A. perché l'articolo 2525 del codice determina la sola applicabilità degli articoli 2346, 2347, 2348, 2354, 2355 del codice civile;
- non esiste al registro delle imprese l'adempimento di offerta di azioni da parte di cooperative, ed in più le cooperative hanno una normativa specifica per il recesso/esclusione/morte/trasferibilità e liquidazione delle azioni il tutto definito dagli articoli 2430 c.c. e seguenti, sempre salvo diversa disposizione prevista dallo statuto;
- l'art. 18 dello Statuto della Scuola Musicale delle Giudicarie regolamenta l'alienazione di quote da parte dei soci sovventori e le modalità di acquisizione delle stesse da parte dei soci della cooperativa;
- in conclusione la Cooperativa conferma l'acquisizione delle quote come comunicato al Comune il 12 settembre 2019;

Osservato tra l'altro che lo stesso art. 2437 ter del Codice Civile, al comma 4, prevede che lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, e quindi si ritrova un rinvio ad una possibile disciplina speciale statutaria che deroghi alle disposizioni codistiche, che si ritiene non possa a maggior ragione negarsi al caso specifico della Scuola musicale nelle specifiche peculiarità di inquadramento normativo,

Ritenuto che per le condizioni offerte, espresse in base ad una situazione che neppure risente delle gravi difficoltà economiche operative proprie del periodo di emergenza sanitaria ben noto successivo al quale è stata formulata, per i buoni rapporti di correttezza sempre intercorsi con tale Ente inducono a non dubitare della serietà di quanto proposto;

Ritenuto quindi di concludere la procedura di cessazione della partecipazione comunicando alla Scuola musicale l'accettazione di quanto offerto;

Precisato che l'alienazione è prevista anche nel bilancio di previsione per l'annualità in corso, nel quale l'entrata è stata introdotta con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 5 agosto 2020, attraverso uno stanziamento ora al capitolo 50100.01.0001 del Piano esecutivo di gestione aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 6 agosto 2020;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal segretario comunale, quale responsabile del servizio finanziario, il quale, seppur ha delegato la funzione ad alcuni dipendenti, ne va ad avocare l'esercizio nel presente caso, essendo colui che l'ha istruito per tale aspetto, non potendo altri dipendenti dedicarvisi per sovraccarico di attività lavorativa;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 53, 183, 185, 187;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. Di perfezionare e concludere l'uscita dalla Società partecipata Scuola Musicale delle Giudicarie Società Cooperativa C.F. 02082260221, con l'alienazione della partecipazione societaria in essa per 21 azioni, a fronte della liquidazione del valore di Euro 8.403,32, pari al valore attribuito a dette azioni, che vengono acquisite da parte dei Soci lavoratori della stessa;

2. Di dare atto che l'entrata sarà acquisita con contabilizzazione al Capitolo 50100.01.0001 del Piano esecutivo di gestione al capitolo 50100.01.0001 del Piano esecutivo di gestione aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 06 agosto 2020;
3. A voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per facilitare il perfezionamento della liquidazione della quota della partecipazione e l'incasso, nell'esercizio in corso del relativo valore;
4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Data lettura al presente verbale lo si approva e si sottoscrive

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnica e contabile.

Sottoscritto digitalmente il Sindaco Franco Bazzoli

Sottoscritto digitalmente il segretario Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Sottoscritto digitalmente

Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.